



TRIBUNALE DI PESARO

*Comitato per la formazione e la vigilanza
dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp att cpc*

Verbale della riunione n. 1 del 21.06.2023

In data odierna, 21.06.2023 ore 12,00 stanza n. 17 del terzo piano presso il Tribunale di Pesaro si è svolta la riunione di insediamento del Comitato istituito ai sensi dell'art. 179 ter disp. att. cpc

Sono presenti: il presidente delegato dott. Davide Storti, il giudice delle esecuzioni immobiliari dott. Lorenzo Pini, l'avv. Paolo Marchetti Felici Giunchi indicato dal Consiglio dell'Ordine degli avv.ti di Pesaro, il dott. Marco Luchetti indicato dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino ed il notaio dott.ssa Annunziata Morico indicata dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino. Verbalizza il dott. Pini delegato per la funzione di segretario del Comitato

Si dà atto che, con la seduta odierna, si insedia formalmente il Comitato previsto dall'art. 179 ter disp. att cpc deputato alla tenuta dell'elenco dei professionisti che saranno chiamati alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534 bis e 591 bis cpc.

Preso atto che il Comitato è deputato alla formazione e alla vigilanza del succitato elenco, tutti i componenti ritengono doveroso - prima di passare all'esame delle domande - confrontarsi su taluni aspetti problematici, di seguito meglio specificati, indotti dall'interpretazione della norma al fine di delineare sin da subito parametri definiti cui conformarsi per la valutazione delle richieste.

Vengono, quindi, illustrati dal Presidente e dal giudice dell'esecuzione i punti della normativa sui quali appare opportuno prendere posizione.

Dopo approfondita discussione:

- 1) Con riferimento alla periodicità della convocazione del Comitato, tutti i presenti concordano e deliberano all'unanimità di fissare due riunioni annuali – secondo una cadenza fissa che sarà più avanti precisamente individuata – ai fini dello svolgimento delle deliberazioni sia su attività di sospensione o cancellazione e sia su nuove iscrizioni che fossero state richieste. Si ritiene, inoltre, opportuno fare in modo che eventuali provvedimenti di revoca delle deleghe, disposti per i motivi di cui all'art. 179 ter disp. att cpc, vengano comunicati d'ufficio dalla Cancelleria al Comitato;

- 2) Con riferimento all'interpretazione del co. 4 dell'art. cit. - laddove richiede che la domanda sia corredata dal certificato o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del Tribunale – tutti i presenti concordano nel senso di reputare estensibile la portata applicativa della norma ai casi in cui il professionista richiedente l'iscrizione abbia anche solo il proprio domicilio professionale nell'ambito del circondario del Tribunale (fermo restando che, per quanto riguarda gli avvocati, risulta necessaria l'iscrizione presso l'albo dell'ordine di Pesaro) ciò apparendo comunque rispondente alla logica della disposizione di assicurare l'esistenza di un collegamento tra l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario e quello di operatività del professionista. A tale proposito, si ritiene opportuno che eventuali richiedenti i quali presentassero domicili professionali (ad es. per la presenza di sedi secondarie) nell'ambito di differenti circondari dichiarassero – non potendo essere iscritti in due elenchi distinti – di non aver inoltrato domande a Comitati istituiti in altri Tribunali;

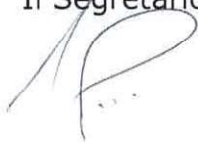
- 3) Con riferimento all'interpretazione del co. 5 lett. a) dell'art. cit. - laddove richiede la dimostrazione che l'interessato abbia svolto nel quinquennio precedente almeno 10 deleghe - tutti i presenti concordano di considerare, quale momento di riferimento per conteggiare le deleghe, quello di presentazione della domanda, cui dovrà anche essere allegato il provvedimento di nomina nonché l'eventuale documentazione attestante l'attività svolta. Il richiedente, inoltre, dovrà dichiarare di non essere incorso in revoche delle deleghe per mancato rispetto dei tempi o delle direttive del giudice. Saranno ritenute rilevanti solo le nomine a delegato e non anche eventuali incarichi di custode;

- 4) Con riferimento all'interpretazione del co. 5 lett. c) dell'art. cit. - laddove richiede la dimostrazione della proficua partecipazione a corsi di formazione - tutti i presenti concordano nel senso di ritenere indispensabile che venga allegato l'attestato di superamento della prova finale con formale attestazione, da parte dell'Organizzatore, della piena rispondenza del corso alle linee guida emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura in data 07.04.2023. Conseguentemente, corsi abilitanti svoltisi prima non potranno essere ritenuti adeguati.

I componenti – salva la possibilità di meglio specificare nelle prossime sedute quanto sin qui deliberato – rinviando l'inizio dell'esame delle domande fin qui pervenute alla prossima seduta che viene fissata per il giorno 24.07.2023 ore 9,30.

Verbale chiuso alle ore 13,25.

Il Segretario



Il Presidente

